

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2124

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

PRESTIGIACOMO, GELMINI

Modifica all'articolo 9 della Costituzione,
in materia di tutela dell'ambiente

Presentata il 26 settembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — I trattati internazionali, la legislazione, la giurisprudenza, la scienza e, prima ancora, la sensibilità delle persone hanno fatto, negli ultimi decenni, passi da gigante nel riconoscere all'ambiente un ruolo centrale, tanto nei grandi scenari del dibattito pubblico quanto nei comportamenti quotidiani di ciascuno di noi. Si tratta di una nozione di « ambiente » inteso nella sua integrità, non solo come contesto statico nel quale ci troviamo inseriti, ma come realtà dinamica che interagisce, cresce, si sviluppa o si deteriora — in un intreccio indissolubile — insieme con l'uomo.

Di fronte a questa grande evoluzione, che ha fatto emergere l'ambiente come uno dei beni fondamentali per la civiltà occidentale, la nostra Costituzione, almeno in apparenza, è rimasta muta: l'ambiente, infatti, vi compare solo dal 2001, con una

menzione fugace, fra le materie di competenza legislativa dello Stato.

Ma si tratta, appunto, solo di un'apparenza: attraverso molte disposizioni, da quelle sul paesaggio a quelle dedicate alla tutela della salute, l'ambiente ha saputo conquistare il suo posto, in modo stabile, nel quadro dei principi che compongono il patrimonio genetico dell'identità costituzionale italiana.

Come è noto, è stata soprattutto la giurisprudenza costituzionale a consentire alle clausole costituzionali di « respirare », valorizzandone gradualmente le ricchissime virtualità e potenzialità espansive, attraverso un'interpretazione evolutiva che ha le sue solide radici nella centralità della persona umana, vero architrave della Carta.

Al risultato di riconoscere l'ambiente quale valore primario assoluto (sentenza n. 127 del 1990) si è giunti, a partire dalla

metà degli anni Ottanta del passato secolo, facendo leva sul combinato disposto degli articoli 9 e 32 della Costituzione (a partire almeno dalle sentenze nn. 167, 191 e 210 del 1987 e poi, ancor più chiaramente, nn. 1029 e 1031 del 1988, n. 391 del 1989 e n. 430 del 1990), mediante due argomenti: la rilettura della nozione di paesaggio, considerato in modo più ampio come contesto storico e naturale della vita umana, comprensivo anche dell'ambiente (o addirittura, più tardi, come espressione « esteriore » e « morfologica » del più generale valore costituito dall'ambiente), e la valorizzazione della salute, come diritto dell'individuo e interesse della collettività, che non può prescindere, per perdurare nel tempo e assicurare il benessere psicofisico complessivo, anche dalla garanzia dell'integrità dell'ambiente.

Particolarmente rilevanti nella prospettiva che qui interessa sono poi gli orientamenti che in modo più sicuro tratteggiano l'ormai pacifico collegamento fra ambiente, cultura, educazione e partecipazione (si confrontino ad esempio le sentenze della Corte costituzionale nn. 302 e 356 del 1994; sul rilievo centrale dell'ambiente si vedano anche le più recenti sentenze n. 85 del 2013 e n. 58 del 2018). Questo è esattamente il principio che con la presente proposta di legge costituzionale s'intende recepire nella Costituzione formale.

La penetrazione del valore dell'ambiente all'interno del nostro ordinamento, peraltro, è anche il frutto dei processi d'integrazione europea e dell'appartenenza dell'Italia al sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nel sistema del cosiddetto « costituzionalismo multilivello », infatti, l'ambiente è riconosciuto sia nel diritto dell'Unione europea dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (« Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile ») sia, sul piano convenzionale, dagli articoli 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che, nell'interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo (da ul-

timo, anche nella sentenza resa rispetto al caso dello stabilimento dell'Ilva di Taranto), comprendono la tutela dell'ambiente fra gli elementi imprescindibili per assicurare il pieno sviluppo della persona umana. Il diritto europeo e il diritto internazionale, in forza degli articoli 10 e 117, primo comma, della Costituzione, già s'impongono al nostro legislatore e integrano – secondo un processo ermeneutico indubbiamente evolutivo e virtuoso in questa prospettiva – il parametro costituzionale.

Il rilievo centrale dell'ambiente e, più in generale, del contesto naturale entro cui la vita e l'azione umana si inscrivono è riconosciuto – in prospettiva comparatistica – da molte altre Costituzioni. Possono qui ricordarsi, senza pretesa di esaustività, le leggi fondamentali della Germania (articolo 20a), della Grecia (articolo 24), della Lettonia (articolo 115), della Lituania (articolo 53, terzo comma, e 54), dei Paesi Bassi (articolo 21), della Polonia (articoli 5 e 74), della Repubblica ceca (articolo 7), della Slovacchia (articolo 44, quarto comma), della Slovenia (articoli 72, secondo comma, e 73, secondo comma) e dell'Ungheria (articolo 70D, secondo comma).

Una particolare menzione meritano, per la loro più o meno prossima vicinanza anche culturale alla nostra Carta, le disposizioni previste nelle costituzioni tedesca, spagnola e francese, che – con scelta analoga a quella qui promossa – menzionano la tutela dell'ambiente fra i principi generali o entro il catalogo dei diritti fondamentali.

L'articolo 20a della Costituzione tedesca prevede: « Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto ».

Ancor più dettagliato è il riferimento contenuto negli articoli 45 e 47 della Costituzione spagnola. In particolare, l'articolo 45, comma 1, dispone che « Tutti hanno il diritto di utilizzare un ambiente idoneo

allo sviluppo della persona, così come il dovere di conservarlo ».

Va ricordata infine l'importante riforma adottata in Francia con l'approvazione della legge costituzionale 1° marzo 2005, n. 2005-205, concernente la Carta dell'ambiente, con la quale si è provveduto ad introdurre nel primo alinea del preambolo della Costituzione del 1958 il riferimento ai diritti e ai doveri definiti nella Carta medesima. Qui vengono esplicitati, per la prima volta a livello costituzionale, il diritto di ciascuno a vivere in un ambiente equilibrato e salubre, con il corrispondente dovere di tutti a collaborare per la tutela e il miglioramento dell'ambiente; il principio di precauzione, con i relativi strumenti di attuazione; l'obiettivo dello sviluppo sostenibile; i diritti di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione ai processi decisionali pubblici.

Con la nostra proposta di legge costituzionale intendiamo adeguare la lettera della Carta costituzionale ai progressi compiuti a livello di Costituzione materiale: ciò proponiamo nella convinzione che la nostra Costituzione non sia solo un documento, ma sia anche e prima di tutto la tavola dei valori della comunità, in cui ciascuno deve riconoscersi.

L'ambiente è ormai parte integrante della nostra cultura e del nostro ordinamento: dunque non può non trovare riconoscimento formale nella Costituzione. Oggi non ha più senso discutere sul « se »: il futuro è già presente occorre piuttosto chiedersi quali risposte offrire alle molteplici sfide che l'ambiente pone alla classe politica e alla società civile. Ogni risposta possibile, in questa prospettiva, deve necessariamente partire dal livello più alto dell'ordinamento: la Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione, dopo la parola: « Tutela » sono inserite le seguenti: « l'ambiente, ».



18PDL0076180